



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
(trasmissione via PEC)

Roma, 4.9.2017, prot. 356567

per conoscenza:

ALLA DGPICPMI
(trasmissione via PEC)

Oggetto: **Startup innovative. Tardivo adempimento ex art. 25, comma 15 del D.L. 179 del 2012**

Con note PEC del 23 e 31 agosto 2017, codesta Camera informava la scrivente Direzione generale e la Direzione generale per la politica industriale, le piccole e medie imprese, cui la presente è diretta per conoscenza, che due società, iscritte nella sezione speciale, non hanno provveduto, nei termini, alla conferma dei requisiti richiesta per la permanenza nella sezione medesima.

E' necessario richiamare il contenuto della Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017, che a pag. 10 afferma: «La sanzione della cancellazione consegue al mancato deposito della dichiarazione di conferma (oltre che alla perdita dei requisiti). La fattispecie sanziona pertanto il comportamento omissivo pieno da parte dell'obbligato. Ne consegue che in caso di "ravvedimento operoso" da parte dell'obbligato, *ultra dies*, ma pur sempre anticipando l'avvio del procedimento di cancellazione da parte dell'ufficio, la fattispecie di cui al comma 16 dell'articolo 25 del DL 179/2012 (per le startup) e comma 7 dell'articolo 4 del DL 3/2015 (per le PMI innovative) non risulta perfezionata e pertanto codesti uffici non avvieranno il procedimento di cancellazione, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge».

Ne consegue che in caso di tardivo adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 25, comma 15, codesta Camera opererà la sanzione pecuniaria, ma consentirà il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.



Nel caso di omesso adempimento, verificato cioè da codesta Camera in assenza di un comportamento di “ravvedimento operoso” da parte della società, la sanzione prevista è quella descritta al successivo comma 16 del ridetto articolo 25.

Si invita comunque la Camera, come chiaramente espresso nella Circolare 3696/C, ad operare preventivamente, segnalando alle società iscritte nelle sezioni speciali startup e PMI innovative, in occasione delle sessioni bilanci, di provvedere agli adempimenti di cui al citato comma 15.

F.to Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)